

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione/1. Condanne confermate per il crollo del Convitto nel sisma del 2009

Posizioni di «garanzia» senza limiti formali

Va privilegiata una lettura sostanziale del ruolo assunto

Giovanni Negri
MILANO

Sono rimasti inerti di fronte alla gravità dello sciame sismico che colpiva l'Aquila già da mesi. E che era particolarmente insistentel'annottata del crollo del Convitto nazionale, con tre ragazzini morti e due feriti, il 6 aprile 2009, mentre i due imputati, entrambi con posizioni di garanzia, avrebbero dovuto dichiarare da tempo l'inagibilità della scuola la cui instabilità era nota. Almeno quella notte, avrebbero potuto organizzare l'evacuazione degli studenti. Per questo ragionila

Cassazione, sentenza n. 2536 depositata ieri, ha confermato le condanne per omicidio colposo e lesioni per l'exrettore del Convitto e per l'allora dirigente provinciale responsabile dell'edilizia scolastica. «La situazione di allarme sismico era talmente conclamata che il sindaco di L'Aquila aveva disposto la chiusura di tutte le scuole del centro storico», ricorda la sentenza. Se fosse stata fatta la valutazione di pericolosità, «non sarebbe mancata una analogo ordinanza di inagibilità che avrebbe salvato gli allievi del convitto».

La Cassazione, poi, sul piano più squisitamente giuridico, interviene a favore di una concezione sostanziale della posizione di garanzia. In questo senso, è maestra la sentenza delle Sezioni unite penali del 24 aprile 2014 sulla vicenda ThyssenKrupp, per la quale la posizione di ga-

ranza può essere prodotta non solo da un'investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante. Di particolare importanza è allora concentrare l'attenzione sulla concreta organizzazione della gestione del rischio: milita in questo senso, osserva la Corte, l'articolo 299 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro.

Del resto, avverte la sentenza, bisogna fare riferimento «a una visione eclettica della fondazione del ruolo di garanzia che ha in parte superato la storica concezione formale. Si è sviluppata una elaborazione sostanzialista, co-funzionale che non fa più leva tantosuprofiliformali quanto piuttosto sulla funzione dell'imputazione per omissione, connessa all'esigenza di natura solidaristica di tutela di beni giuridici attraverso l'individuazione di un soggetto gravato dal ruolo di

garante della loro protezione». Si tratta di un'impostazione che, agli occhi dei giudici della Cassazione, presenta una pluralità di vantaggi. Innanzitutto, nella prospettiva dell'ordinamento penale, seleziona in senso restrittivo il dovere di agire nell'ambito di una sterminata lista di obblighi presenti nell'ordinamento».

In questo modo possono anche essere fronteggiate situazioni nelle quali, anche se esiste una fonte contrattuale, non è stata l'assunzione a svolgere un ruolo di garanzia. Come, precisa la Corte, nel caso di un contratto di bene per il quale possono essere affrontate situazioni analoghe a quelle previste dalla fonte legale dell'obbligazione, come nel caso della convivenza in un appartamento o istituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Solo l'adozione dei modelli organizzativi permette alla società di sfuggire alla condanna per omicidio colposo

Sicurezza sul lavoro, scudo 231

MILANO

Paga la società, oltre ai dirigenti, per l'omicidio colposo del dipendente. La mancata adozione dei modelli organizzativi conduce così diritti a una sanzione pecuniaria di 80mila euro a carico dell'impresa. Infatti, nei reati colposi d'evento, «uil finalismo della condotta prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ulti-

mo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo». A puntualizzarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 2544 della Quarta sezione penale depositata ieri.

È stata così confermata la condanna inflitta in appello a una srl attiva nel settore edile per la morte di un dipendente. La difesa della società aveva sostenuto che i giudici di merito avevano affrontato la questione della responsa-

bilità dell'ente come se fosse una conseguenza automatica della responsabilità degli imputati. Quando invece la condotta del rappresentante legale della società non sarebbe stata funzionale a un vantaggio dell'ente.

La Cassazione però ricorda che il requisito dell'interesse esiste anche quando la mancata adozione della disciplina antinfortunistica rappresenta l'esito di una scelta indirizzata a risparmiare sui costi d'impresa. Pur non volendo il verificarsi dell'in-

fortunio a danno del lavoratore, pertanto, l'autore del reato ha violato consapevolmente la disciplina a presidio della sicurezza puntando a soddisfare un interesse dell'ente. Il vantaggio invece comporta la concretizzazione di una politica d'impresa disattesa alla materia della sicurezza del lavoro con un contenimento della spesa e una massimizzazione del profitto. La responsabilità allora poteva essere esclusa solo dimostrando l'adozione dei modelli e la vigilanza sulla loro applicazione da parte di un organismo autonomo.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice della strada. Sul filo di lana modifica della Camera

Per l'omicidio stradale nuovo passaggio al Senato

Maurizio Caprino

Il disegno di legge sull'omicidio stradale cambia ancora, a sorpresa. Garantendo l'immunità dall'arresto in flagranza a chi si ferma per soccorrere i feriti dopo aver causato «solo» lesioni gravi o gravissime. Una sola modifica apportata ieri dalla Camera rispetto al testo che sembrava ormai definitivo, dopo che il Governo - lo scorso dicembre - lo aveva riscritto ponendovi la questione di fiducia su cui il Senato aveva dato voto favorevole. Dunque, ora il testo dovrà tornare a Palazzo Madama e i tempi per l'approvazione definitiva si allungano di poche settimane.

Al momento, sembra che le conseguenze finiscano qui e che quindi l'approvazione finale non sia messa in pericolo. Però va registrato che, contrariamente a quanto accadeva in autunno (si veda Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2015), l'omicidio stradale ha assunto anche una

sfumatura politica. E ieri, dopo la proposta d'arresto alla Camera, sono emerse alcune delle perplessità tecniche sollevate da più parti e prese da qualche parlamentare. Due elementi che non consentono di essere del tutto certi dei esiti.

La modifica apportata è contenuta in un emendamento di Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) approvato a scrutinio segreto, è un altro ammorbidimento del testo sul fronte dell'arresto in flagranza. Un nervo scoperto per le associazioni delle vittime della strada, per i tanti casi in cui i responsabili di gravi incidenti sono arrivati al processo senza aver trascorso neanche un giorno in carcere, nemmeno se erano risultati ubriachi o drogati. Così inizialmente il Ddl

prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza in ogni caso di omicidio stradale, cioè di morte per incidente causato da chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe o a velocità «sproporzionata» o passando col rosso o commettendo infrazioni ritenute particolarmente pericolose (contromano, sorpasso con striscia continua o vicino alle strisce pedonali, inversione vicino a dossi curve o incroci). In caso di lesioni personali stradali (cioè causate dalle stesse violazioni appena citate) gravi o gravissime, era previsto l'arresto facoltativo in flagranza. A ottobre la Camera stessa aveva li-

IL PUNTO
Il guidatore che si ferma a soccorrere i feriti viene escluso dall'applicazione dell'arresto in flagranza

mitato l'arresto obbligatorio ai soli casi di omicidio legati ad alcol e droga. Ora si aggiunge il fatto che l'arresto facoltativo viene escluso per chi si ferma a prestare soccorso.

Una misura che teoricamente serve a limitare i casi di pirateria stradale, istituendo una «premiabilità» per chi non scappa. Ma solo l'esperienza diretta può davvero confermare se l'immediata remissione a un incidente è o tanto accitata da indurre i portatori di licenze a non scappare. Sotto questo profilo, però, è impensabile valutare il merito per caso la posizione. Invece, se l'arresto in flagranza si allontana per poi ritornare sul luogo del sinistro nel giro di pochi minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parere. Sì alle regole

Processo telematico nei Tar al traguardo

Antonello Cherchi
ROMA

Il processo telematico nei Tar e al Consiglio di Stato vede il traguardo. Spostato più volte - da ultimo con il milleproroghe (il Dl 210/2015, in corso di conversione), il debutto è stato fissato al 1° luglio prossimo, per la mancanza delle regole tecniche. Ma ora l'addio alla carta da parte della giustizia amministrativa ha sistemato tutti i tasselli e può cominciare. La sezione atti normativi del Consiglio di Stato ha, infatti, dato parere positivo alle regole tecniche messe a punto dalla Presidenza del Consiglio.

Il decreto è, dunque, pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento scatterà la sperimentazione del processo telematico, fase che si concluderà il 30 giugno. Dal 1° luglio, gli atti processuali presso i Tar e il Consiglio di Stato non saranno più cartacei.

Nel parere si rileva, tuttavia, come il decreto preveda che i ricorsi pendenti al 1° luglio continuino a utilizzare la carta e che la telematica si applichi solo ai nuovi processi, quelli presentati dal 1° luglio. E questo contrariamente a quanto stabilito dalla norma primaria, che vorrebbe informatizzati anche i processi pendenti. L'invito al Governo è, pertanto, di intervenire per adeguare la norma primaria alla previsione del regolamento. Intervento che deve riguardare anche altri parti del Codice del processo amministrativo, così da non creare difficoltà di applicazione del processo telematico. Altrimenti il Governo si sta già muovendo per inserire un emendamento nel milleproroghe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/3. Direttiva vittime di reato

Minaccia: norme Ue per valutare la vulnerabilità

Patrizia Maciocchi
ROMA

Per capire quanto una minaccia sia in grado di forzare la volontà, bisogna valutare la vulnerabilità del destinatario, basandosi sulle indicazioni fornite dalla direttiva che tutela le vittime di reato (2012/29 Ue in vigore dal 20 gennaio scorso). La Cassazione, con la sentenza 2702 depositata ieri, conferma la condanna per estorsione a carico dell'imputata che aveva minacciato la «cliente» (alla quale cedeva dosi di droga) di fare rivelazioni in grado di danneggiare lei e la sua famiglia se non le avesse dato del denaro. Invano la difesa cerca di dimostrare che la minaccia non era idonea a coartare la volontà della vittima e dunque a far scattare il

reato di estorsione. La Corte di cassazione, per dimostrare il contrario, fa ricorso alle chiare indicazioni dettate dalla direttiva 29/2012 che rafforza i diritti, l'assistenza e la protezione in favore delle vittime di reato. La norma, recepita con il Dlgs 212/2015 e operativa dal 20 gennaio, consente di individuare (articoli 22 e seguenti) i profili di vulnerabilità della vittima, basandosi sulle sue caratteristiche personali e sulla natura e le circostanze del reato.

La Suprema corte precisa che più marcata è la vulnerabilità e maggiore è la «potenzialità coercitiva di comportamenti anche «velatamente» e non scopertamente minacciosi». Per la Cassazione forma e modo della minaccia sono indifferenti perché questa si può manifestare in molti modi, scritti o orali, espliciti o impliciti, reali o figurati: ciò che conta sono le circostanze concrete, da quelle ambientali alla personalità sopraffattrice dell'agente.

Dirimente è la condizione soggettiva della vittima vista come persona di normale impressionabilità, ed è irrilevante che si verifichino effettiva intimidazione.

Nel caso esaminato, direttiva alla mano, la Cassazione ritiene che le lettere scritte dall'imputata avessero un reale effetto intimidatorio anche tenuto conto dello stato di vulnerabilità della destinataria. La vittima si trovava, infatti, in condizioni di «depressione nevrotica, disturbo della personalità borderline ed abuso alcolico». Uno stato, secondo i giudici, che non le lasciava alternativa tra cedere al ricatto della ricorrente o subire le sue incontrollabili rivelazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN EDICOLA

NOVITÀ FISCALI 2016

- ▶ CASA E IMMOBILI
- ▶ DEDUZIONI E DETRAZIONI
- ▶ CREDITI D'IMPOSTA
- ▶ BENI STRUMENTALI
- ▶ REGIME FORFETTARIO
- ▶ ASSEGNAZIONI AI SOCI
- ▶ PATENT BOX
- ▶ AGEVOLAZIONI IVA
- ▶ AGRICOLTURA
- ▶ CONTROLLI E SANZIONI

GRUPPO 24 ORE

Tutte le novità fiscali 2016 in un'unica guida pratica, con gli approfondimenti operativi degli esperti del Sole 24 Ore, arricchiti da casi pratici, schemi illustrativi e risposte a quesiti. Nel dettaglio: le novità e le conferme per gli immobili, le modifiche al reddito d'impresa, deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta, il regime Iva e quello forfettario, beni strumentali e assegnazioni ai soci, controlli e sanzioni.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

Il Sole **24 ORE** Il primo quotidiano digitale

*Offerta valida in Italia dal 18/1/2016 al 27/2/2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/4. Compagini con Spa ed Srl

Nelle società di fatto fallimento esteso alle socie di capitali

Angelo Busani

L'esistenza di una società di fatto può essere configurata anche se soci ne siano una pluralità di società di capitali. Se, dunque, fallisce la società di fatto, il fallimento si estende alle società di capitali socie in essa. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 1095 depositata ieri.

Accennato che con la riforma del 2003 è stata definitivamente sancita la possibilità di una società di capitali di partecipare a una di persone, la Corte affronta una cospicua serie di tematiche, strettamente collegate:

1) quale sia la conseguenza della mancanza della deliberazione assembleare prescritta dall'articolo 2361, comma 2, del Codice civile, per l'assunzione, da parte della società per azioni, di una partecipazione in una società comportante l'illimitata responsabilità per le obbligazioni di quest'ultima;

2) se l'articolo 2361, comma 2, dettato in tema di spa, si applichi anche alla srl;

3) se il fallimento di una società di fatto, di cui una società di capitali sia riconosciuta socia, comporti il fallimento per estensione anche di quella di capitali socia della società di fatto fallita.

Sul punto della validità e dell'efficacia della decisione degli amministratori di una spa, circa l'assunzione di una partecipazione in una società di persone (comportante l'illimitata responsabilità del socio) senza che la questione sia stata portata all'approvazione dei soci, la Cassazione conclude che la norma sulla competenza dei soci in questa materia non comporta la invalidità dell'atto di acquisizione della partecipazione in una società personale che gli amministratori di spa compiano senza rimettere la questione ai soci. Ciò in quanto l'autorizzazione che la legge richiede ai soci (circa l'assunzione di partecipazioni in società di persone) vale solo sul piano dei

rapporti interni alla società; ad esempio, l'acquisto non autorizzato comporta la revocabilità dell'amministratore per giusta causa nonché la sua responsabilità patrimoniale qualora l'assunzione della partecipazione in questione comporti un danno per la società acquirente.

D'altro lato, nei rapporti esterni (cioè con riferimento all'atto che gli amministratori compiono per acquisire la partecipazione nella società di persone che comporta l'illimitata responsabilità di quella di capitali per i debiti della partecipata), la mancanza di una decisione dei soci sull'acquisizione della partecipazione nella società di persone non inficia validità ed efficacia dell'atto di acquisizione: l'agire degli amministratori impegna in ogni caso la società che amministrano, salvo si riesca a provare (ma è prova praticamente impossibile) che si tratti di attività compiuta con terzi i quali abbiano agito intenzionalmente per procurare danno alla società con la quale essi hanno contratto.

Peraltro, per le srl, la questione non nemmeno si pone: secondo la Cassazione, l'articolo 2361, comma 2, del Codice civile non si applicherebbe al di fuori del perimetro della spa.

Da tutte queste premesse la Cassazione infine fa discendere il fulcro della sua decisione: dato che l'assunzione di una partecipazione in una società personale da parte di una società di capitali è ammissibile e validamente effettuata anche senza una decisione dei soci (e, quindi, per opera dei soli amministratori), è ben configurabile una società di fatto tra società di capitali. Ne consegue ulteriormente che, se la società di fatto fallisce, il fallimento si estende, ai sensi dell'articolo 147 della legge fallimentare, a tutti i suoi soci illimitatamente responsabili, quindi, anche ai suoi soci che siano società di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Focus sulla titolarità del rapporto sostanziale controverso

Tutto il meglio del gruppo 24 Ore per avvocati, giuristi d'impresa, notai e magistrati in un unico abbonamento digitale. Oggi rassegna di massime sull'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA